

**Schema di certificazione delle Organizzazioni
di cui ai Regg. (UE) n. 2015/2067⁽¹⁾, (CE) 304/2008⁽²⁾**

0 Indice

0	Indice	1
1	Premessa	1
2	Contesto Normativo vigente:.....	1
3	Documenti di riferimento per la conformità.....	2
4	Tipo, modalità di svolgimento e frequenza delle verifiche.....	3
5	Caratteristiche del personale ispettivo.....	3
6	Pianificazione delle verifiche.....	3
7	Iter di certificazione.....	4
7.1	<i>Domanda di certificazione</i>	4
7.2	<i>Certificazione</i>	4
8	Sorveglianza	5
9	Rinnovo.....	6
10	Acquisizione degli esiti della verifica	7
11	Registrazione delle certificazioni	7
12	Decisione per la certificazione/rinnovo della certificazione e comunicazioni alle autorità pubbliche	7
13	Trasferimento dei certificati	8
14	Transitorio delle certificazioni	9
15	Requisiti specifici della "Impresa individuale"	9
15.1	<i>Durata della certificazione e modalità di verifica</i>	9
15.2	<i>Esame documentale</i>	9
15.3	<i>Decisione relativa alla certificazione. Certificato</i>	10
15.4	<i>Sorveglianza e Rinnovo</i>	11
15.5	<i>Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa"</i>	11
15.6	<i>Variazione del certificato da "Impresa" a "Impresa individuale"</i>	12
16	Riferimenti normativi	12

1 Premessa

Il presente documento richiama e integra il contenuto del Regolamento per la certificazione di prodotto e delle procedure di certificazione. In particolare indica riferimenti normativi, tempi e risorse specifici per la certificazione in oggetto.

Il presente schema di certificazione si applica, in base alle disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 146/2018, alle imprese che svolgono:

- le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.

2 Contesto Normativo vigente:

- Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;
- Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente il 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018

3 Documenti di riferimento per la conformità.

Le organizzazioni che forniscono servizi di cui al Regolamento (UE) 2015/2067 e Regolamento (CE) 304/2008 devono dare evidenza, nel corso della verifica di certificazione, dei seguenti aspetti:

- Possesso dei riferimenti relativi all’iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;
- Elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall’impresa corredato dai relativi riferimenti al certificato e all’iscrizione al Registro telematico nazionale. L’elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d’attività presunto;
- Disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica.
- Possesso di procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall’impresa);
- modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

La strumentazione/’attrezzatura minima che si attende sia a disposizione dell’impresa (di proprietà o attraverso un contratto di comodato di uso la cui durata sia di almeno un anno e rinnovabile) è la seguente:

N°	Tipo di strumentazione/apparecchiatura	Conferma metrologica (1)	Regolamento applicabile	
1.	Stazione/Kit completa/o per saldobrasatura	NA	Reg. 2015/2067	
2.	Pompa per il vuoto	NA	Reg. 2015/2067	
3.	Misuratore di vuoto (vacuometro) (se non a corredo della pompa per il vuoto)	NA	Reg. 2015/2067	
4.	Apparecchiatura per il recupero del refrigerante e dell’olio	NA	Reg. 2015/2067	
5.	Bombole per lo stoccaggio e recupero del refrigerante	NA	Reg. 2015/2067	
6.	Kit d’azoto completo di bombole, riduttori e manometri	NA	Reg. 2015/2067	
7.	Gruppo manometrico (AP/BP) completo di connessioni flessibili di collegamento	X	Reg. 2015/2067	
8.	Pinza amperometrica e/o tester	X	Reg. 2015/2067	
9.	Termometro digitale comprese sonde a contatto	X	Reg. 2015/2067	
10.	Bilancia elettronica digitale	X	Reg. 2015/2067 Reg. 304/2008	
11.	Strumenti di misurazione diretta per individuazione perdite (rif. art. 6 Regolamento (CE) n.1516/2007) ove applicabili:			
	11.1	Cercafughe elettronico con sensibilità di almeno 5 grammi all’anno (se applicabile)	X	Reg. 2015/2067
	11.2	Cercafughe di rivelazione all’ultravioletto (se applicabile)	NA	Reg. 2015/2067
	11.3	Cercafughe a spray/schiuma (se applicabile)	NA	Reg. 2015/2067
12.	Chiave dinamometrica	X	Reg. 304/2008	
13.	Carrello per trasporto bombole	NA	Reg. 304/2008	

La strumentazione sarà da controllare (manutenzione) e/o tarare (conferma metrologica) a garanzia del mantenimento della catena metrologica (2):

- (1) **Per conferma metrologica** si intende “l’insieme delle operazioni richieste per garantire che un’apparecchiatura per misurazione sia conforme ai requisiti per l’utilizzazione prevista” L’obiettivo della conferma metrologica è di gestire il rischio di risultati non corretti che gli strumenti di misura ed i processi di misurazione potrebbero dare e di conseguenza influire sulla qualità del servizio.
- (2) **Per catena metrologica** si intende l’insieme di mezzi e procedure che permettono la riferibilità tra la misurazione in corso ed il campione fisico. Si definisce tale una catena ininterrotta di confronti che permetta di legare le misure di ciascun elemento della stessa ad un Campione Nazionale, dotato della più ridotta incertezza. Le misure eseguite da apparecchi appartenenti alla catena sono compatibili tra di loro. Lo strumento deve essere corredato da un certificato di taratura (rilasciato da un centro LAT) oppure da un attestato di taratura rilasciato da un laboratorio che utilizzi come strumento primario uno strumento tarato da un centro LAT. Il rapporto di taratura deve contenere i riferimenti dello strumento primario utilizzato e del suo certificato di taratura.

4 Tipo, modalità di svolgimento e frequenza delle verifiche

La certificazione ha la durata di cinque anni e le verifiche sono di tipo documentale e ispettivo secondo il seguente schema:

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo
Modalità di verifica	Verifica in sede	Esame Documentale	Esame Documentale	Esame Documentale	Esame Documentale	Verifica in sede

Apave Certification Italia in fase di prima certificazione e di rinnovo effettuerà la verifica ispettiva presso una unità locale dell’impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

Per eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni, Apave Certification Italia potrà comunque richiedere all’impresa di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso la sede e/o il luogo di intervento.

5 Caratteristiche del personale ispettivo

Gli Auditor del Gruppo di Verifica sono in possesso di competenza tecnica ed esperienza specifica, di almeno 2 anni, nelle attività riguardanti le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse e/o nelle attività riguardanti le apparecchiature di protezione antincendio, tramite effettuazione di verifiche come responsabile del gruppo e/o tramite esperienza professionale con conoscenza delle tecniche di audit (ISO 19011).

Gli Auditor del gruppo di verifica devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- conoscenza approfondita della normativa tecnica e della legislazione europea e nazionale inerente la regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento degli impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore e/o conoscenza approfondita della legislazione europea e nazionale inerente alla regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio;
- conoscenze approfondite dei processi inerenti al settore impiantistico, ivi inclusi i processi di saldatura o brasatura, con particolare riferimento agli impianti di cui al precedente punto a);
- conoscenza delle metodologie di audit (ISO 19011).

Il Gruppo di Verifica (di seguito “GVI”) nel suo complesso deve inoltre garantire la conoscenza specifica, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa o a gruppi di lavoro specifici e/o attività di docenza, della seguente normativa cogente oltre alla normativa tecnica applicabile:

- D.P.R. n. 146/2018
- Regolamento (UE) n. 517/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- Regolamento (CE) n. 304/2008
- Regolamento (CE) n. 1516/2007
- Regolamento (CE) n. 1497/2007
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente il 00/00/0000, ai sensi dell’art. 4 del ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

6 Pianificazione delle verifiche

Apave Certification Italia, per la definizione del tempo di verifica, raccogliere preventivamente le seguenti informazioni:

- l’attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale) (in fase di certificazione iniziale);

- il fatturato specifico. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare ad Apave Certification Italia un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere;
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale).

Nota 1: Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.

Nota 2: Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Nota 3: La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008).

In ogni caso, nelle varie casistiche che si possono presentare, Apave Certification Italia effettua una valutazione tale da soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento.

La durata minima dei tempi di verifica è di almeno 2 ore effettive presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione e sarà direttamente proporzionale alle dimensioni (in termini di numero di tecnici certificati) e al fatturato dell'impresa.

I tempi di trasferimento sono da considerarsi come tempi aggiuntivi.

7 Iter di certificazione

7.1 Domanda di certificazione

Apave Certification Italia fornisce a chiunque ne faccia richiesta i documenti necessari per la domanda di certificazione.

Alle Organizzazioni richiedenti Apave Certification Italia fornisce:

- Modulo MPGP1-1 - Domanda di certificazione di prodotto Reg. (UE) 2015/2067 - Reg. (CE) 304/2008
- Regolamento per la certificazione di prodotto
- Il presente schema di certificazione
- Tariffario
- Modulo Conferimento Incarico per la certificazione.

L'iter di certificazione prevede per la sua attivazione che siano presenti:

- 1) La domanda di certificazione debitamente compilata;
- 2) Il Conferimento di incarico debitamente firmato;
- 3) Elenco persone certificate;
- 4) Elenco delle apparecchiature e strumentazioni;
- 5) Procedure Operative;
- 6) Evidenza dell'iscrizione al registro FGAS dell'impresa.

Sulla base dei dati della domanda viene fatta una valutazione preliminare sull'adeguatezza del numero di dipendenti che risulta dal fatturato procapite con la media di settore.

Attualmente ci si deve aspettare che l'impresa abbia **una persona certificata ogni 200.000 Euro** di fatturato specifico.

Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

In caso il fatturato dichiarato nella domanda si discosti dal valore indicato verranno chieste giustificazioni.

La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008).

7.2 Certificazione

La verifica di certificazione comporta un esame documentale e una verifica presso l'Impresa.

L'esame documentale e la verifica presso l'Impresa sono documentati dall'ispettore utilizzando rispettivamente il rapporto di verifica documentale e il rapporto di verifica ispettiva.

Nella verifica di certificazione, Apave Certification Italia valuterà i seguenti aspetti:

- a) riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;
- b) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (vedi Nota 3 del punto "Programmazione della verifica"), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività presunto;
- c) disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Apave Certification Italia dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere.

- d) procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- e) modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

Nel corso delle verifiche potranno emergere dei rilievi che saranno classificati come:

- Non conformità: rilievo che può compromettere l'applicazione della norma di riferimento;
- Osservazioni: rilievo che non comporta conseguenze rilevanti sulla applicazione della norma di riferimento.

Qualora emergano non conformità in fase di verifica documentale, la verifica in campo sarà svolta solo dopo aver ricevuto e valutato positivamente le eventuali azioni correttive proposte dall'Impresa.

La pianificazione della verifica avviene secondo le relative procedure generiche descritte nel regolamento di certificazione Prodotto.

La verifica in campo viene svolta a fronte della documentazione precedentemente descritta utilizzando il verbale di verifica ispettiva. Prima di passare la decisione in Gruppo di Approvazione, una volta ricevuto dall'impresa la proposta di piano di azioni correttive, il Responsabile di pratica o l'ispettore dovrà valutare positivamente il piano a fronte dei rilievi emersi in sede di verifica in campo. In caso di presenza di Non conformità la certificazione non potrà essere concessa fintanto che le azioni correttive proposte siano state attuate dall'impresa.

La presenza di osservazioni invece non pregiudicano la concessione della certificazione, l'impresa in tal caso dovrà inviare comunque un piano di azioni correttive (su modulo che sarà consegnato dall'ispettore) che sarà valutato nel corso della successiva verifica

8 Sorveglianza

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

Apave Certification Italia, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (vedi Nota 4), trasmette un sollecito alla impresa certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1. la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico (come definito in Nota 1 e 2 del punto "Programmazione della verifica") dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
2. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato.

Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, Apave Certification Italia manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza ad Apave Certification Italia di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato. Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

Apave Certification Italia, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (vedi Nota 4), trasmette un sollecito alla impresa certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1. la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico (come definito in Nota 1 e 2 del punto "Programmazione della verifica") dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
2. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato.

Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, Apave Certification Italia manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza ad Apave Certification Italia di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;

3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (vedi Nota 3 del punto "Programmazione della verifica"), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (Vedi Note 1 e 2 del punto "Programmazione della verifica");
4. la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Apave Certification Italia dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto. Apave Certification Italia potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;

5. i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
6. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

In sede di verifica di sorveglianza potrebbero emergere rilievi classificati come:

- Non conformità: rilievo che può compromettere l'applicazione della norma di riferimento;
- Osservazioni: rilievo che non comporta conseguenze rilevanti sulla applicazione della norma di riferimento.

Il mantenimento annuale della certificazione potrà essere concesso:

- Qualora siano presenti non conformità: solo dopo la verifica dell'attuazione del piano di azioni correttivo proposto dall'impresa.
- Qualora siano presenti osservazioni: solo dopo la valutazione positiva del piano di azioni correttivo proposto dall'impresa. La sua attuazione sarà verificata nella successiva verifica ispettiva

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, Apave Certification Italia deve ricevere dalla impresa certificata la documentazione prevista ai punti da 1. a 6.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti da 1. a 6., Apave Certification Italia sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione prevista ai punti da 1. a 6., Apave Certification Italia provvederà alla revoca del certificato. L'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

Apave Certification Italia, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'impresa la sussistenza della certificazione.

Nota Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018

Dall'esame della documentazione e del trattamento di reclami e non conformità, potranno sorgere esigenze di verifiche ulteriori, anche in campo.

9 Rinnovo

Apave Certification Italia dovrà effettuare la verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini delle attività oggetto di certificazione. La presentazione di istanza di rinnovo da parte dell'impresa certificata deve avvenire **almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato**.

Apave Certification Italia, in occasione della verifica di rinnovo, deve esaminare e valutare, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:

- fatturato specifico (come definito in Nota 1 e 2 del punto "Programmazione della verifica") dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (vedi Nota 3 del punto "Programmazione della verifica"), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (come sopra indicato);
- la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Apave Certification Italia dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto. Apave Certification Italia potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;
- le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Apave Certification Italia, in caso di esito positivo degli accertamenti, rinnova il certificato dell'impresa per ulteriori 5 anni. Il certificato manterrà la data di prima emissione, avrà come data di emissione corrente il primo giorno del nuovo ciclo di certificazione e come scadenza, la data quinquennale dall'inizio del nuovo ciclo di certificazione.

10 Acquisizione degli esiti della verifica

Secondo quanto previsto dal Regolamento di Certificazione Prodotto.

11 Registrazione delle certificazioni

Secondo quanto previsto dal Regolamento di Certificazione Prodotto.

12 Decisione per la certificazione/rinnovo della certificazione e comunicazioni alle autorità pubbliche

Secondo quanto previsto dal Regolamento di Certificazione Prodotto con le integrazioni che seguono.

Apave Certification Italia fornisce un certificato all'impresa che ha superato positivamente l'iter di certificazione e che è iscritta al Registro telematico nazionale. L'intero iter di certificazione deve essere completato entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018. Superato tale termine, l'impresa dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 8, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.

- Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 contiene i seguenti dati:
 - nome di Apave Certification Italia;
 - ragione sociale dell'impresa e ubicazione della sede legale dell'impresa;
 - numero di certificato;
 - la dicitura "impresa";
 - il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg";
 - le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018, Regolamento (CE) n. 304/08 oppure D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente il 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
 - data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.
- Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 contiene i seguenti dati:
 - nome di Apave Certification Italia;
 - ragione sociale dell'impresa e ubicazione della sede legale dell'impresa;
 - numero di certificato;
 - la dicitura "Impresa";
 - il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di impianti apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra;
 - le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018, Regolamento (CE) n. 304/08 oppure D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente il 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
 - data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

Il Gruppo di Approvazione di Apave Certification Italia, organo che prende le decisioni relative alla certificazione potrà avvalersi di un esperto, con il diritto di veto, in possesso di competenze specifiche pari a quelle dell'auditor del GVI.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa al rilascio, sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, trasferimento o revoca del certificato Apave Certification Italia inserirà nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione dell'impresa). Apave Certification Italia conserverà le registrazioni relative al processo di certificazione per la durata almeno di due cicli di certificazione (10 anni).

L'esito degli accertamenti potranno essere pubblicati sul sito di ACCREDIA, organismo di accreditamento, in quanto interconnesso con il registro di cui sopra e sul sito ufficiale www.fgas.it.

Annualmente Apave Certification Italia invia al ministero dell'Ambiente e ad ACCREDIA in copia una relazione sulle attività svolte.

13 Sospensione

La certificazione può essere sospesa da Apave Certification Italia, per un periodo massimo di 6 mesi, nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze, esemplificative e non esaustive:

- a) Il cliente abbia mancato, in modo persistente o grave, di rispettare i requisiti della certificazione;
- b) L'impresa certificata non permetta l'effettuazione degli audit di mantenimento o di rinnovo entro i tempi previsti;
- c) il cliente certificato abbia richiesto volontariamente la sospensione;
- d) si riscontrino gravi carenze sulla base di reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive anche non derivanti da audit riferiti alla organizzazione stessa;

- e) l'organizzazione faccia un uso scorretto o ingannevole della certificazione o del logo e del marchio Apave Certification Italia;
- f) l'organizzazione non rispetti i termini di pagamento previsti dal contratto di certificazione;
- g) l'organizzazione leda con il proprio comportamento la reputazione di Apave Certification Italia;
- h) si presentino altri casi gravi e motivati.

La sospensione della certificazione di una organizzazione è decisa dal Direttore Operativo esclusivamente nei casi b), c) e f), mentre in tutti gli altri casi la sospensione è deliberata dal Gruppo di Approvazione.

L'organizzazione può richiedere volontariamente, motivando per iscritto a Apave Certification Italia, la sospensione della propria certificazione per un periodo non superiore a 6 mesi.

L'eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione, entro i termini precedentemente descritti, ripristina la validità della certificazione.

Il periodo di sospensione non modifica il periodo di validità quinquennale del certificato né la periodicità delle verifiche di sorveglianza della certificazione.

La sospensione viene notificata per iscritto tramite PEC all'impresa, lo stato di sospensione della certificazione stessa, indicando la data di decorrenza del provvedimento. Nella comunicazione all'impresa sospesa, Apave Certification Italia ribadisce il divieto di utilizzare il certificato, il logo e il marchio Apave Certification Italia e precisa le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

La mancata risoluzione, entro il tempo e con le modalità stabilite da Apave Certification Italia delle cause che hanno portato alla sospensione, comporta la revoca della certificazione dell'organizzazione.

14 Revoca della certificazione

La decisione di revoca della certificazione è l'atto mediante il quale Apave Certification Italia, per gravi motivi ed a proprio giudizio, ritira ed invalida il certificato di una impresa. La revoca della certificazione viene notificata per iscritto all'impresa e nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, indicando la data di decorrenza del provvedimento.

In particolare la revoca della certificazione del cliente è decisa nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze, esemplificative e non esaustive:

- a) mancata eliminazione, nei tempi stabiliti da Apave Certification Italia, delle cause che hanno provocato la sospensione della certificazione;
- b) L'impresa non garantisca il pieno rispetto dei requisiti legislativi/normativi cogenti;
- c) mancato adempimento ai requisiti e prescrizioni contenuti nel regolamento Apave Certification Italia e nel presente schema di certificazione, nel Regolamento uso marchio o di clausole contrattuali sottoscritte con Apave Certification Italia;
- d) persistere della condizione di morosità nei pagamenti per oltre 30 gg. dal ricevimento del sollecito;
- e) interruzione per oltre due anni delle attività per i quali l'organizzazione ha ottenuto la certificazione;
- f) richiesta di rescissione contrattuale da parte dell'organizzazione;
- g) comunicazione di mancata volontà di adeguamento da parte dell'organizzazione alle eventuali modifiche del regolamento di certificazione, e/o del regolamento uso marchio e/o del presente schema
- h) fallimento o liquidazione dell'organizzazione;
- i) mancato consenso alla presenza di osservatori dell'ente di Accreditamento Accredia ad audit presso l'impresa;
- j) altre cause motivate.

A seguito della revoca della certificazione, si dispone:

- la cancellazione dell'organizzazione nella sezione apposita del Registro telematico nazionale;
- il ritiro del certificato.

La decisione di revoca della certificazione del sistema di gestione viene comunicata all'organizzazione mediante Raccomandata AR, fax, posta elettronica certificata (PEC), email e/o posta prioritaria.

A seguito di revoca l'organizzazione s'impegna a:

- a) sospendere immediatamente l'uso del logo e del marchio Apave Certification Italia;
- b) restituire l'originale del certificato Apave Certification Italia ed a non utilizzarne le eventuali copie e riproduzioni;
- c) eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della certificazione Apave Certification Italia.

Qualora l'organizzazione, successivamente alla revoca della certificazione, continui a farvi riferimento, Apave Certification Italia si riserva il diritto di adire le vie legali per la tutela dei propri interessi.

15 Trasferimento dei certificati

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad un'impresa, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento, Apave Certification Italia (in veste di Organismo subentrante) per poter rilasciare nuovamente il certificato deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a. stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;

- b. dichiarazione dell'Organismo di Certificazione cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c. una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

L'organismo di certificazione cedente, entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. all'impresa richiedente.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, Apave Certification Italia emetterà un certificato, secondo quanto previsto al § "Decisione per la certificazione/rinnovo della certificazione e comunicazioni alle autorità pubbliche" riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all'organismo di certificazione cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l'organismo di certificazione cedente dovrà revocare il certificato. Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

16 Transitorio delle certificazioni

I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.

I certificati rilasciati alle imprese, ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 anche per l'attività di smantellamento esclusivamente per dette apparecchiature fisse.

Apave Certification Italia, alla prima sorveglianza utile, aggiornerà il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, dandone comunicazione all'impresa certificata.

I certificati rilasciati da Apave Certification Italia alle imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 saranno aggiornati nel campo di applicazione in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili.

Apave Certification Italia comunicherà alle imprese certificate che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, le verifiche di sorveglianza con cadenza annuale dovranno essere svolte nelle modalità descritte al § "Sorveglianza".

Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi. Su richiesta dell'Impresa certificata o di Apave Certification Italia, è possibile procedere all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti del presente schema.

17 Requisiti specifici della "Impresa individuale"

Fermo restando i requisiti di cui ai § precedenti, Apave Certification Italia può rilasciare certificazioni alle "Imprese individuali" secondo i requisiti sotto riportati:

17.1 Durata della certificazione e modalità di verifica

La certificazione ha la durata di cinque anni e le verifiche sono di tipo documentale secondo il seguente schema:

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo
Modalità di verifica	Esame Documentale	Esame Documentale	Esame Documentale	Esame Documentale	Esame Documentale	Esame Documentale

17.2 Esame documentale

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che:

- l'impresa:
 - sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
 - sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;

- abbia un fatturato specifico (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2 del punto “Programmazione della verifica”) inferiore a 200.000 €. L’impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare ad Apave Certification Italia un volume d’attività presunto, relativo all’attività che intenderà svolgere.
- il titolare:
 - sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
 - sia certificato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l’“Impresa individuale” intende operare (Vedi Nota 5);
 - in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiararsi di essere l’unica persona certificata che l’impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
 - disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
 - dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc.);
 - dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
 - in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta ad Apave Certification Italia il documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell’attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l’impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, Apave Certification Italia manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l’impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza ad Apave Certification Italia di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Il titolare della “Impresa individuale” deve fornire ad Apave Certification Italia la documentazione di cui sopra richiamandola in una “autodichiarazione” redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e comunque soggetta a verifica da parte di Apave Certification Italia (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

Nota 5: La certificazione del titolare dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell’impresa individuale (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 303/2008).

17.3 Decisione relativa alla certificazione. Certificato

La decisione sulla certificazione sarà presa unicamente da Apave Certification Italia in base alle informazioni raccolte nell’esame documentale di certificazione. L’intero iter di certificazione deve essere completato entro i termini previsti all’articolo 8, comma 3, lettera c) e all’articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018.

Apave Certification Italia fornirà un certificato come “Impresa individuale” al titolare che ha dimostrato di possedere i requisiti di cui al § “Esame documentale”.

Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 conterrà almeno i seguenti dati:

- nome di Apave Certification Italia;
- ragione sociale dell’impresa individuale e ubicazione della sede legale dell’impresa;
- numero di certificato;
- la dicitura “Impresa individuale”;
- il seguente scopo: “installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg”;
- le norme di certificazione applicabili (es. D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente il 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.

Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 conterrà almeno i seguenti dati:

- nome di Apave Certification Italia;
- ragione sociale dell’impresa individuale e ubicazione della sede legale dell’impresa;
- numero di certificato;
- la dicitura “Impresa individuale”;
- il seguente scopo: “installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra”;
- le norme di certificazione applicabili (es. D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento (CE) n. 304/08) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente il 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;

- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.

Le attività comprese nello scopo del certificato saranno verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell'impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I.

17.4 Sorveglianza e Rinnovo

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza e rinnovo dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

Apave Certification Italia, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (vedi Nota 4), trasmetterà un sollecito alla impresa individuale certificata per richiedere l'invio della documentazione prevista al punto "Esame documentale".

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, Apave Certification Italia dovrà ricevere dalla impresa individuale certificata la documentazione prevista al punto "Esame documentale".

In assenza parziale o totale della documentazione, Apave Certification Italia dovrà sospendere la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa individuale non trasmette la documentazione, Apave Certification Italia provvederà alla revoca del certificato.

L'impresa individuale, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo *iter* di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

Apave Certification Italia, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'impresa individuale la sussistenza della certificazione.

Nota 4 Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018

17.5 Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa"

L'"Impresa individuale", che ricade nei requisiti di "Impresa", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi ad Apave Certification Italia che l'ha certificata come "Impresa individuale" per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa".

Apave Certification Italia, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, prima di procedere con la programmazione della verifica ispettiva dell'impresa presso un'unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, raccoglierà le seguenti informazioni:

- il fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alla/e attività coperta/e da certificazione (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2);
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (art. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza.
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (Vedi Nota 3), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito (anno precedente) o presunto (anno in corso) (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2).

Nota 1: Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.

Nota 2: Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Nota 3: La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.

- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Apave Certification Italia dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che intende svolgere.

- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Apave Certification Italia, in relazione alle varie casistiche che si possono presentare, effettuerà una valutazione tale da soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento.

La durata minima dei tempi di verifica è di almeno 2 ore effettive per la verifica presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione. I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.

A seguito di esito positivo della verifica, Apave Certification Italia emetterà un certificato secondo quanto previsto al punto "Decisione relativa alla certificazione. Certificato" del presente documento riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

17.6 Variazione del certificato da "Impresa" a "Impresa individuale"

L' "Impresa", che ricade nei requisiti di "Impresa individuale", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi ad Apave Certification Italia che l'ha certificata come "Impresa" per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa individuale".

Il titolare dell'Impresa certificata deve fornire ad Apave Certification Italia la documentazione prevista al punto "Esame documentale".

Apave Certification Italia a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, Apave Certification Italia emetterà il certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato. Le attività comprese nello scopo del certificato saranno verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell'impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I.

18 Riferimenti normativi

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- ISO/IEC 17000:2004 Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali
- Regolamento Apave Certification Italia per la certificazione dei prodotti nella revisione in vigore alla data del presente schema.